SLIDE 1

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I NUOVI CONTROLLI SU BONUS EDILIZI E AIUTI COVID ALLA LUCE DEL «D.L. ANTIFRODI» (157/2021)

Mercoledì 15 dicembre 2021

Relatore:
Emanuele MUGNAINI – Commercialista in Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

LE OPERAZIONI INTERESSATE (ART.1 – ART.2 – ART.3)

ARTT.121 - 122 D.L. 34/2020 + GENERALITA' DELLE AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO INTRODOTTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

D.L. 34/2020

Art.121 C.2

a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

Art.121 C.7-bis

Interventi ex art.119 (bonus 110%)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

D.L. 34/2020

Art.122 C.2

a) credito d'imposta per botteghe e negozi;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;

d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

GENERALITA' DELLE AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO INTRODOTTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Alcuni esempi:

a) Contributi a fondo perduto (automatico, alternativo, perequativo, ecc…);

b) Esonero IMU;

c) Esonero IRAP;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI PREVENTIVI (ART. 2)

↓

INTRODUZIONE DELL'ART. 112-BIS AL D.L. 34/2020

↓

SI APPLICA A CESSIONE DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA EX ARTT. 121 E 122 DL 34/2020

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

ART. 112-BIS , D.L. 34/2020

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

ART. 112-BIS , D.L. 34/2020

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

ART. 112-BIS, D.L. 34/2020

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai **commi 1** e 2.

↓

PROVVEDIMENTO N. 1.12.2021 n. 340450

↓

NESSUN CONTRIBUTO SIGNIFICATIVO RISPETTO AGLI ELEMENTI DI RISCHIO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

ART. 112-BIS, D.L. 34/2020

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

EVENTUALE DINIEGO E' ATTO IMPUGNABILE?

↓

SI, QUALE DINIEGO DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'ART.19, co.1, lett. h)

↓

CHI NE HA INTERESSE? (ES: SE DINIEGO DIPENDE DAL CESSIONARIO? DIFETTO DI MOTIVAZIONE?)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

Vigenti ante DL 157/2021

Disciplina specifica ex art.121 commi da 3 a 6 DL 34/2020 (BONUS EDILIZI E 110%)

- **Diretto utilizzatore della detrazione (co.4)**:
  - Controllo formare ex art. 36-ter DPR 600/73 (controllo entro 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e notificazione cartella entro 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione);
  - Accertamento ordinario ex art.43 DPR 600/73 (notificazione entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
- **Cessionario (co.5: solo in presenza di concorso nella violazione):**
  - Atto di recupero del credito inesistente utilizzato in compensazione ex art. articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (notificazione entro 8° anno successivo all'utilizzo – sanzione dal 100% al 200% non definibile a 1/3).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

Vigenti ante DL 157/2021

Disciplina ex art.122 comma 4 DL 34/2020 (CREDITI D'IMPOSTA COVID)

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL157/2021 (ART. 3)

1. VIGENTE DAL 12 NOVEMBRE 2021
2. INTRODOTTO PER COLPIRE L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI NON SPETTANTI DA PARTE DEI CESSIONARI;
3. RELATIVO ALL'UNIVERSALITA' DEGLI INTERVENTI CHE GENERANO CREDITI CEDIBILI (VEDI SLIDE 3-4-5);
4. COPRE UN «VUOTO NORMATIVO» → IL RECUPERO DEI CREDITI NON SPETTANTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL157/2021 (ART. 3)

IL RECUPERO DEI CREDITI NON SPETTANTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché' alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL157/2021 (ART. 3)

IL RECUPERO DEI CREDITI NON SPETTANTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL157/2021 (ART. 3)

IL RECUPERO DEI CREDITI NON SPETTANTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. → Sanzione del 30% (definibile a 1/3???? Non per le Entrate)

4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL157/2021 (ART. 3)

IL RECUPERO DEI CREDITI NON SPETTANTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

Recepisce il contenuto dell'art. 13, co.4 e 5 del D.Lgs. 471/97 che definisce, con diverso e più mite trattamento sanzionatorio , l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti rispetto ai crediti inesistenti.

Quasi coevo a tre sentenze gemelle della Corte di Cassazione (34443/34444/34445) depositate il *16 novembre 2021* (cfr. slide 13) mediante le quali la Suprema Corte ha delineato i confini esistenti tra le due fattispecie (crediti inesistenti/non spettanti) facendo proprio l'art. 13.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL157/2021 (ART. 3)

IL RECUPERO DEI CREDITI NON SPETTANTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

Art. 13, co.4 e 5 del D.Lgs. 471/97

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL157/2021 (ART. 3)

IL RECUPERO DEI CREDITI NON SPETTANTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

Art. 13, co.4 e 5 del D.Lgs. 471/97

5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. *Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo* ***E* *la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.***

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I CONTROLLI SUCCESSIVI

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL157/2021 (ART. 3)

IL RECUPERO DEI CREDITI NON SPETTANTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

Cassazione Sentenze n. 34443/34444/34445 dep. 16/11/2021

*"In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l'applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 16, conv. in L. n. 2 del 2009, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 5, terzo periodo, (introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 15) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il **credito che non è, cioè, "reale")** e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis".*

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO VS. ATTO DI RECUPERO
Le differenze in sintesi

Avviso di accertamento ex DPR 600/73	Atto di recupero ex art.1, co. 421 L. 311/2004	Atto di recupero ex art.27 co. da 16 a 20 D.L. 185/2008
Obbligo di contraddittorio	No obbligo di contraddittorio	No obbligo di contraddittorio
Attività di accertamento	Riscossione crediti non spettanti	Riscossione crediti inesistenti
Obbligo di motivazione	Obbligo di motivazione	Obbligo di motivazione
Decadenza: 5° anno succ. pres. dich.	Decadenza: 5° anno succ. utilizzo	Decadenza: 8° anno succ. utilizzo
Riduzione sanz. 1/3	NO	NO
Acc. Adesione	No Acc. Adesione	No Acc. Adesione
Riscossione fraz. in caso di ricorso	No riscossione fraz. in caso di ricorso	No riscossione fraz. in casi di ricorso